



**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 553 DEL 07/12/2023

Proposta n. 601 del 28/11/2023

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. SERVIZI LEGALI
Avv. Paola Trudu

OGGETTO: Corte d'Appello di Cagliari – Sezione Lavoro – Procedimento numero di R.A.C.L. 153/2022 – Approvazione schema di transazione

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dott.ssa Claudia Boi	
Il Responsabile del procedimento	Avv. Roberto Fanni	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI NO

IL DIRETTORE DELLA SC SERVIZI LEGALI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria”* e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 *“Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”*, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/8 del 03 marzo 2022 con la quale è stato individuato il Dott. Enrico Gaia quale Commissario Straordinario per la Gestione regionale sanitaria liquidatoria di ATS, delle sopresse USL e delle sopresse ASL ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 e ssmmii;

CONSIDERATO che, in esecuzione della citata DGR 7/8, è stato stipulato apposito contratto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Enrico Gaia e che la Gestione regionale sanitaria liquidatoria ATS ne ha preso atto con deliberazione n. 181 del 16 settembre 2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall'art. 34 della L.R. 17/2021, *“per l'espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell'Ares”*;

PRESO ATTO dell'organizzazione aziendale provvisoria dell'ARES e della sua articolazione aziendale di cui alla deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e ss.ii.mm

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE la dott.ssa *Omissis* [...] ha proposto, innanzi al Tribunale Di Lanusei - Sezione Lavoro, il ricorso contraddistinto dal numero di R.A.C.L. 25/2019, contro l'Azienda per la Tutela della Salute – Ats Sardegna, per chiedere la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, stante il superamento dei termini di cui all'art. 36 D.lgs. 165/2001 e la condanna della convenuta alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni dovute per i periodi di interruzione del rapporto di lavoro intercorsi tra il 30 settembre 2018 e la effettiva immissione in ruolo;

CHE la Ats Sardegna, si costituiva in giudizio concludendo affinché il Tribunale adito volesse disporre il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto assolvendo la Amministrazione dalla avversa domanda, con vittoria delle spese di lite;

ATTESO CHE con sentenza n. 40/2022 il Tribunale adito disponeva il rigetto della domanda di trasformazione del contratto avanzata dalla ricorrente, condannando la Ats Sardegna a pagare nei confronti della ricorrente: **a.** un'indennità onnicomprensiva pari all'ammontare di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione e interessi dalla data della presente sentenza al saldo; **b.** la somma di € 780,30 oltre rivalutazione e interessi dalla data del dovuto al saldo a titolo di ferie maturate e non godute; **c.** le spese del giudizio, liquidate in euro 1.700,00 (già parzialmente compensate) per oneri professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge:

DATO ATTO CHE, avverso detta sentenza, la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di Ats , rappresentata e difesa dall'Avv.to Roberto Fanni, ha proposto ricorso innanzi alla Corte D'appello Di Cagliari - Sezione Lavoro - R.G. n. 153/2022, formulando le seguenti conclusioni: *“respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza n. 40/2022 del 03.05.2022 pubblicata in pari data e notificata il 10 maggio 2022, del Tribunale di Lanusei, Sezione Lavoro: In via principale - rigettare la domanda proposta da Omissis [...] perché infondata in fatto ed in diritto; - con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio”*;

CONSTATATO CHE le parti, a seguito della notifica del predetto ricorso in appello, hanno intrapreso, per il tramite dell'Avv. Fanni e dell'Avv. Soddu, delle trattative al fine di addivenire alla soluzione bonaria della controversia;

VISTO lo schema di atto di transazione, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, con cui la dott.ssa *Omissis [...]*, al solo fine di pervenire ad un bonario componimento della controversia, dichiara di rinunciare a qualsiasi effetto e statuizione della sentenza di primo grado n. 40/2022 pronunciata nel procedimento RG. 25/2019 e di non aver nulla a pretendere, neanche in relazione alle somme in essa liquidate, in ordine alla predetta pronuncia, abbandonando qualsiasi pretesa conseguente e/o dipendente e/o connessa ai fatti e causali dedotti nel ricorso di primo grado sopra richiamato;

ATTESO CHE la Gestione Liquidatoria, senza dar nulla per riconosciuto ed ammesso in relazione alla materia del contendere di cui al ricorso di primo grado, ferme restando le eccezioni e contestazioni sviluppate negli atti di causa dei due gradi di giudizio, al solo scopo di addivenire ad una composizione transattiva del contendere ed in ragione della predetta rinuncia, che accetta, dichiara di rinunciare al giudizio di appello pendente presso la Corte Di Appello Di Cagliari – Sezione Lavoro – RG 153/2022, avanzato avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale Ordinario di Lanusei – Sezione Lavoro n. 40/2022;

DATO ATTO CHE, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali, nel testo del presente provvedimento vengono omessi i nominativi dei soggetti dallo stesso interessati, essendo comunque possibile la loro identificazione, all'occorrenza, sulla base dello specifico fascicolo depositato presso la S.C. Affari Legali;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente,

1. DI APPROVARE lo schema di transazione, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, con cui:

- la dott.ssa *Omissis* [...], ai soli fini conciliativi, rinuncia a qualsiasi effetto e statuizione della sentenza del Tribunale di Lanusei – Sezione Lavoro n. 40/2022 - procedimento R.A.C.L. 25/2019, dichiarando di non aver nulla a pretendere, neanche in relazione alle somme in essa liquidate, in ordine alla predetta pronuncia, abbandonando qualsiasi pretesa conseguente e/o dipendente e/o connessa ai fatti e causali dedotti nel ricorso di primo grado sopra richiamato;

- la Gestione Liquidatoria, senza dar nulla per riconosciuto ed ammesso in relazione alla materia del contendere di cui al ricorso di primo grado, ferme restando le eccezioni e contestazioni sviluppate negli atti di causa dei due gradi di giudizio, al solo scopo di addivenire ad una composizione transattiva del contendere ed in ragione della predetta rinuncia, che accetta, dichiara di rinunciare al giudizio di appello pendente presso la Corte Di Appello Di Cagliari – Sezione Lavoro – R.G. n.153/2022 avverso la sentenza del Tribunale di Lanusei n. 40/2022;

2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;

3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria.

IL DIRETTORE DELLA SC SERVIZI LEGALI

Avv. Paola Trudu

Per le motivazioni sopra riportate

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS
Dott. Enrico Gaia**

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dal 07 /12 /2023 al 22 /12 /2023

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
